



**FISTel - CISL**  
Federazione Informazione  
Spettacolo e Telecomunicazioni

Venezia 18 maggio 2021

## **PERMESSI LEGGE 104/1992 IL PART TIME VERTICALE SUPERIORE AL 50% HA DIRITTO ALLA FRUIZIONE INTEGRALE DEI PERMESSI**

L'Inps ha fornito nuove istruzioni in relazione alla durata dei giorni di permesso della legge 104/1992 nelle ipotesi di **lavoro part time di tipo verticale o misto con attività lavorativa superiore al 50% dell'orario a tempo pieno**.



Le istruzioni sono contenute nella [circolare INPS del 19 marzo 2021, n. 45](#) e fanno seguito a due decisioni della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) la quale ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, **non debba subire decurtazioni** in ragione del ridotto orario di lavoro.

**Per i lavoratori dipendenti del settore privato a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part time superiore al 50%, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente** mentre con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50% restano valide le indicazioni riportate nel [messaggio INPS n. 3114 del 2018](#).

**Ricordiamo che in caso di part time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, la formula di calcolo da applicare è la seguente:** (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici). Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

**In caso di part time con percentuale a partire dal 51%, d'ora in poi, invece verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.**

*La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto*